



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA:
ORDINANZA SOSPESA L'ESECUZIONE SUI BENI DEL TRUSTEE OGGETTO DI
PIGNORAMENTO.**

Il Tribunale di Reggio Emilia ed in particolare il Giudice Dott. Fanticini continua a fare scuola in Italia in materia di applicazione dell'istituto del Trust.

Con l'ordinanza che si pubblica il Giudice dell'esecuzione ha sospeso a norma degli articoli 624 e 616 Codice Procedura Civile l'esecuzione promossa da una s.p.a. sui beni immobili del socio accomandatario di una s.a.s. (opponente), che, in qualità di trustee", ha contestato il diritto di procedere all'esecuzione perché i beni, già trasferiti in trust (e, quindi, in un patrimonio separato da quello del disponente e da quello personale dello stesso trustee) con atto trascritto nei Registri Immobiliari anteriormente al pignoramento, non potevano essere assoggettati ad azione esecutiva.

Nel caso di specie, in particolare, l'opponente osservava che era stato istituito un trust "interno" (il quale presenta "elementi soggettivi e obiettivi legati a un ordinamento che non qualifica lo specifico rapporto come trust, nel senso accolto dalla Convenzione, mentre esso è regolato da una legge straniera che gli attribuisce la qualificazione") e "autodichiarato" (in cui, cioè, coincidono le figure del disponente e del trustee) in garanzia dei creditori della s.a.s.; contestualmente all'opposizione ha avanzato istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624 comma 1° c.p.c.

Dopo una ricostruzione dell'istituto, il Giudice ha effettuato una valutazione dell'atto istitutivo del trust (secondo la Trusts (Jersey) Law del 1984), esaminando il programma negoziale che si prefigge, la sua aderenza alla Trusts (Jersey) Law e la compatibilità con i principi inderogabili del diritto italiano.

Il passaggio nevralgico della pronuncia, che spalanca la porta all'impiego del trust nelle procedure concorsuali e soprattutto preconcorsuali secondo un'ottica completamente innovativa è il seguente:

"Nell'atto istitutivo dell'11/3/2005 non si fa mistero del programma negoziale perseguito: l'amministratore e socio accomandatario della s.a.s. (posta in liquidazione), ha inteso, col trust, "favorire la liquidazione armonica della società, prevenendo azioni giudiziarie e procedure concorsuali" e, per raggiungere tale finalità, ha segregato i propri beni personali nominandosi trustee nell'interesse dei creditori della s.a.s., che hanno così assunto la qualità di beneficiari del trust.

Schematizzando: i beni del socio accomandatario sono posti sotto il controllo del trustee, il quale li conserva (non può cederli se non espressamente autorizzato dall'Autorità Giudiziaria), gestisce e amministra nell'interesse dei creditori della s.a.s. e - nel caso in cui la società non sia in grado di soddisfare interamente le ragioni creditorie al momento della

data di liquidazione - deve anche venderli per pagare il debito residuo. La liquidazione della s.a.s. (che, evidentemente, versa in stato di crisi) sta avvenendo mediante un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis L.F."

Dopo un esame sulla dottrina che si è già espressa in merito agli accordi di ristrutturazione, il Giudice ha concluso che: "l'istituzione del trust de quo appare finalizzata ad un interesse meritevole di tutela: quello di proteggere il patrimonio per evitare che creditori free-riders, rimasti estranei all'accordo di ristrutturazione, che vantano crediti contestati (è incontrovertibile la pendenza di opposizione avverso il decreto ingiuntivo azionato dalla s.p.a.), possano costituire diritti di prelazione (ipoteche) o agire in executivis sui cespiti, facendo naufragare il negozio concluso con la maggioranza, nonostante l'assicurazione di un loro "regolare pagamento" (secondo autorevole dottrina, la locuzione impiegata dall'art. 182-bis L.F. deve intendersi come "pagamento integrale", non potendo significare "pagamento alla scadenza", formula inapplicabile ai crediti scaduti che sono, in situazione di crisi, la maggior parte) e l'omologazione da parte del Tribunale (in assenza di qualsivoglia opposizione)".

In sostanza - sostiene il Giudice - **"Il programma negoziale del trust (...) appare mirato ad introdurre un temporaneo blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali, effetto garantito dalla legislazione nazionale per il solo concordato preventivo, e, lungi dal voler essere strumento per frodare i creditori o per eludere la par condicio (tanto che sembra arduo ipotizzare l'esito favorevole di un'azione revocatoria), individua proprio questi ultimi quali beneficiari; peraltro, il conferimento in trust fornisce una suppletiva garanzia di non dispersione dei beni ed attribuisce ai creditori beneficiari un controllo sull'operato del trustee che difetta, invece, nell'accordo di ristrutturazione (laddove i creditori sono esposti anche ad operazioni di sottrazione/occultamento della garanzia patrimoniale che possono trovare rimedio, a volte, solo con l'esperimento di una lunga e costosa azione revocatoria)".**

Altra parte della pronuncia è dedicata alla valutazione circa l'eventuale scopo del trust, che, apparentemente lecito e meritevole di tutela, nasconde in realtà un obiettivo ripugnante per l'ordinamento (sham trust). A tal proposito, il Giudice rileva che **"Vari sono gli indizi che potrebbero suffragare l'ipotesi di uno sham trust: la coincidenza tra disponente e trustee e la contemporanea assenza di un guardiano, la riserva al disponente del diritto di abitazione (gratuito) sui beni immobili conferiti e, non essendo stato depositato il "libro degli eventi del trust" né il rendiconto del trustee, l'assoluta incertezza sull'effettiva attività svolta dal trustee, con particolare riferimento al dovere di informare i beneficiari delle vicende del trust (in proposito, come osserva autorevole dottrina, "è ineludibile il diritto dei beneficiari di essere messi a conoscenza dell'esistenza del trust in loro favore . la conoscenza dell'atto di trust consente ai beneficiari di esercitare tutti i diritti che discendono da tale loro posizione e quindi verificare in qualsiasi momento che il trustee rispetti lo scopo del trust e le volontà espresse dal disponente . un trust con beneficiari, non resi edotti circa l'esistenza del trust, configura uno di quegli indizi che potrebbero concorrere a far ritenere il trust una mera simulazione)".**

Sul punto il Giudice conclude tuttavia che "I soli "indizi" di uno scopo che potrebbe essere ripugnante ("to set up a screen to shield his resources from other claims" per dirla con il Giudice Singer J. della High Court of Justice of England and Wales - Family Division, sentenza 3/12/2004, Minwalla v. Minwalla, in Trusts e Attività Fiduciarie, 2006, pag. 273),

tuttavia, non sono sufficienti a considerare tamquam non esset l'atto di trust (trascritto) il cui scopo apparente (salvo quanto sopra detto) sembra meritevole di tutela; necessariamente il loro esame deve essere rinviato al giudizio di merito e alle risultanze dell'istruttoria che lì sarà svolta".

Infine, il Giudice dell'Esecuzione ha rilevato che il trust pur mancando di un enforcer "deve essere considerato un trust con beneficiari: infatti, l'atto istitutivo (all'art. 3) individua soggetti (appartenenti alla categoria dei creditori della s.a.s.) dotati di poteri e prerogative, le quali, pur non concretandosi in pretese dirette sui beni in trust (ma, semmai, sul ricavato dalla loro vendita), sono altrettanto importanti per la vita del trust (come il diritto di informazione, il diritto di rendiconto verso il trustee ed eventualmente, nei limiti in cui ciò è consentito, il diritto di accesso ai documenti del trust) e idonee a formare il sostrato "proprietario" della posizione dei beneficiari (inteso come trust property sulla quale hanno l'equitable interest)".